REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1977

che fissa per la campagna saccarifera 1977/1978 gli importi forfettari per le spese di magazzinaggio e di condizionamento nonché il premio per lo zucchero greggio di cui al regolamento (CEE) n. 2103/77

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole e canne raccolte nella Comunità [3], prevede, da un lato, che l'importo delle spese di magazzinaggio applicabile in caso di conclusione di contratti di magazzinaggio conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1359/77 [5], sia fissato forfettariamente per ciascuna campagna saccarifera, per 100 kg e per decade, e, dall'altro lato, che l'importo delle spese che l'organismo d'intervento deve sostenere per i modi di condizionamento che esso eventualmente esiga dal venditore sia anch'esso fissato forfettariamente per campagna saccarifera e per 100 kg;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2103/77 dispone che, nelle regioni della Comunità in cui un premio di qualità è effettivamente concesso sul mercato alla vendita di zucchero greggio dopo raffinazione, gli organismi d'intervento concedano un premio per tale zucchero e che le regioni di applicazione e l'importo del premio siano determinati prima dell'inizio della campagna saccarifera; che dall'esame della situazione del mercato nelle varie regioni della Comunità risulta che, per la campagna saccarifera 1977/1978, l'importo del premio deve essere fissato a 0,60 unità di conto per 100 kg di zucchero greggio, espresso in zucchero bianco, applicabile allo zucchero greggio prodotto e accettato all'intervento nelle regioni di produzione della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1977/1978 l'importo delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2103/77 è fissato a 0,026 unità di conto per 100 kg di zucchero e per decade.

2. Per la campagna saccarifera 1977/1978 l'importo forfettario delle spese relative ai modi di condizionamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2103/77 è fissato a 1,165 unità di conto per 100 kg di zucchero.

Articolo 2

1. Per la campagna saccarifera 1977/1978 l'importo del premio di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2103/77 è fissato a 0,60 unità di conto per 100 kg di zucchero greggio espresso in zucchero bianco.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è concesso soltanto per lo zucchero greggio prodotto e accettato all'intervento nelle regioni della Repubblica federale di Germania, del Belgio, della Francia e dell'Italia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.
[3] Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
[5] GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH